

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

ISTRUZIONI OPERATIVE

Ai Produttori interessati

Ai Centri di Assistenza Agricola

Ai Servizi dell'Agenzia

E, p.c.

Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

All' AGEA Coordinamento

Alla Regione Autonoma della Sardegna –
Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro
Pastorale

Al RTI LEONARDO SPA

LORO SEDI

Oggetto: Istruzioni operative. Attività di pascolamento e altre pratiche di mantenimento delle superfici - Campagna 2025 e successive.

Documento pubblico

Nel corso del 2024 è entrata a pieno regime l'operatività delle nuove procedure previste dal Decreto legislativo 134/2022 che ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429 ed ha fissato le nuove Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali. Più in particolare, le procedure per la registrazione dei pascoli sono disciplinate dal MANUALE OPERATIVO inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R) del 16 maggio 2023 adottato con decreto del Ministero della Salute.

Nello stesso anno 2024, l'Organismo di Coordinamento di Agea ha introdotto nell'ambito del SIGC il nuovo SIPA che è realizzato sulla base della Carta Nazionale dei Suoli, implementata attraverso l'utilizzo di tecniche automatiche e di Intelligenza Artificiale che consentono di assicurare una completa e puntuale copertura del suolo a garanzia di una corretta erogazione degli aiuti comunitari.

Le novità procedurali ed informative sopra indicate consentono di affinare ulteriormente le modalità istruttorie e di controllo relative alla verifica dell'attività di pascolamento delle superfici di cui all'art 3, comma 1, lett. c, d ed h del DM n. 660087/2022.

Le disposizioni previste dalle Istruzioni Operative n. 11 del 10 maggio 2024 sono quindi aggiornate dalle presenti, a valere dalla campagna 2025.

In particolare, le verifiche di pascolamento, a partire dalla campagna 2025, saranno svolte sulla base delle modalità che vengono di seguito descritte.

Sulle superfici di cui all'art 3 comma 1 lett. b) e c) del DM n.660087/2022 dove è possibile esercitare unicamente l'attività di pascolamento, la verifica di ammissibilità ai fini del sostegno di base al reddito per la sostenibilità (titoli) prevede l'esecuzione dei seguenti controlli:

- a. verifica che il richiedente risulti operatore di un allevamento attivo presso BDN, cioè operatore del pascolo o di un allevamento, nell'anno di campagna della richiesta di aiuto;
- b. verifica del carico UBA/ha in funzione dell'ubicazione dell'allevamento:
 - I. se le superfici pascolate sono situate nello stesso comune dove è presente l'allevamento:

la verifica del carico UBA/ha si esegue rapportando la consistenza media annuale dei capi desunta dalla Banca Dati Nazionale Zootecnica (BDN) alle superfici dichiarate come pascolate.

Qualora nella casistica in esame (ubicazione nel Comune dell'allevamento) la normativa sanitaria preveda comunque, in considerazione della natura stessa delle superfici, l'apertura di un codice pascolo nello stesso comune da registrare nella BDN, la verifica del carico UBA/ha è eseguita avendo riguardo prioritariamente ai capi movimentati al pascolo come risultanti dalla BDN.

Nel caso in cui la superficie in questione sia pertinente alla stalla, potranno essere considerate anche le UBA medie derivanti dalla consistenza media annuale desunte sempre dalla BDN, ovviamente al netto delle UBA che si sono recate presso il pascolo codificato.

- II. se le superfici pascolate sono situate in un comune limitrofo a quello dove è presente

l'allevamento:

è necessaria prioritariamente l'apertura di un codice pascolo presso BDN e la verifica del carico UBA/ha è eseguita quindi considerando i capi movimentati al pascolo come risultanti dalla BDN.

Qualora l'esame delle superfici a pascolo evidenzi la contiguità e/o pertinenza delle stesse alla stalla, sebbene essa sia situata in altro comune, potranno essere considerate anche le UBA medie derivanti dalla consistenza media annuale desunte sempre dalla BDN, ovviamente al netto delle UBA che si sono recate presso il pascolo codificato.

III. se le superfici pascolate sono situate in un comune NON limitrofo a quello dove è presente l'allevamento:

è necessaria l'apertura di un codice pascolo presso BDN e l'effettiva utilizzazione del pascolo deve essere comprovata da idonea documentazione di accompagnamento tra il comune di allevamento e quello del pascolo. La verifica del carico UBA/ha è eseguita considerando i capi movimentati al

pascolo come risultanti dalla BDN.

Qualora dall'esame delle superfici pascolate in comune NON limitrofo presso il quale è attivo un codice in BDN emerga la contiguità delle stesse ad altro pascolo situato in un comune limitrofo privo di codice BDN, la verifica è eseguita considerando le UBA movimentate al pascolo NON limitrofo come risultanti dalla BDN in rapporto alla superficie di entrambi i Comuni.

Inoltre, anche nella programmazione 2023 – 2027, continuano a trovare applicazione le precisazioni formulate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con nota DG PIUE n. 3411 del 29 maggio 2015 in merito al controllo del pascolamento, in quanto i requisiti ed i termini previsti dalla definizione dell'attività di pascolamento di cui al DM 23 dicembre 2022 n. 660087 sono in linea generale gli stessi previsti dalla precedente programmazione 2015 – 2022.

Vistato da Tullio Satta
il 19/06/2025

Il Direttore Generale
Gianni Ibbà
*Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.*